



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministr@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°114 del 13 Febbraio 2024

1.COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. numero 299/AA relativo all'accordo intercorso tra i signori Midade Owusu DOKYI e Luigi Antonio Mazzea in qualità di legale rappresentante della società GSD Isola Capo Rizzuto 1966.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 39 della società S.S.D. RIZZICONI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 1° febbraio 2024 (inibizione del dirigente Sig. Rosario SETTE fino al 31/05/2024, inibizione dell'assistente arbitrale Sig. Michele LAVERSA fino al 15/05/2024, squalifica dei calciatori Sigg.ri Francesco MAVRICI e Danilo SCIOTTO per SEI gare effettive, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

1.- Con la delibera pubblicata sul C.U. n°25 del 1° febbraio 2024, con riferimento alla gara disputata il 28/1/2024 tra la Società S.S.D. Rizziconi 2019 e la Società A.S.D. Città di Siderno, Campionato di Seconda Categoria, Gir. E, il Giudice Sportivo ha comminato l'ammenda di € 150,00 alla società Rizziconi "poiché durante lo schieramento iniziale i propri tifosi facevano esplodere due petardi e una batteria di fuochi d'artificio i cui residui "piovevano" su arbitro e calciatori, senza conseguenze; per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza dell'acqua calda e delle chiavi di chiusura della porta) e per aver consentito l'accesso nello spogliatoio arbitrale ad un estraneo il quale profferiva delle minacce nei confronti del direttore di gara".

L'inibizione fino al 31/5/2024 al dirigente Sette Rosario, Presidente della società: *"per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e per aver, a fine partita, raggiunto l'arbitro dinanzi gli spogliatoi mantenendo un comportamento offensivo e successivamente fatto abusivamente ingresso per tre volte nello spogliatoio del direttore di gara continuando a profferire offese nei confronti di quest'ultimo"*.

La squalifica fino al 15/5/2024 all'assistente arbitrale Michele Laversa: *"poiché al termine della gara manteneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara"*.

La squalifica per sei gare effettive nei confronti dei due calciatori espulsi sig.rii Francesco MAVRICI e Danilo SCIOTTO *"per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara"*.

2.- Con reclamo dell'8/2/2024, la Società S.S.D. Rizziconi ha impugnato la predetta delibera, previo preannuncio di reclamo del 3.2.2024 con richiesta di documenti, che sono stati trasmessi in data 6/2/2024. Queste le richieste:

- accertare realmente come sono accaduti i fatti domenica 28/01/2024;
- eliminare del tutto o, al massimo, rimodulare sensibilmente le sanzioni inflitte a carico dei nostri Calciatori Tesserati MAVRICI e SCIOTTO nonché dei nostri Dirigenti SETTE e LAVERSA;
- annullare l'ammenda comminata, pari ad € 150,00, per incongruenza della ricostruzione fattuale da parte del Sig. Romano nonché per i motivi in premessa evidenziati.

3.- Argomenta la reclamante a sostegno delle proprie ragioni:

- che i calciatori espulsi Mavrici e Sciotto sono passibili di condotta irrispettosa e ingiuriosa, quindi punibile con due giornate, per aver tenuto una condotta inadeguata, senza dolo o violenza, e che il Mavrici non ha minacciato il direttore di gara mostrando il pugno, giustificando l'eccesso di foga nell'arbitraggio giudicato "inadeguato";
- che il sig. Rosario Sette, Presidente della società, è stato ammonito per aver chiesto all'arbitro il permesso di fare una domanda e successivamente espulso per aver chiesto spiegazioni per l'ammonizione. Uscendo dal terreno di gioco, ha "mandato a quel paese" il Direttore di Gara. A fine partita si è recato nello spogliatoio dell'arbitro chiedendo un colloquio, che gli è stato negato. Il Sig. Sette ha comunque protetto il Direttore di Gara fino all'ingresso nello spogliatoio.
- che il sig. Michele Laversa, dirigente nonché assistente di parte, si è avvicinato all'arbitro con l'intento di stringergli la mano, gesto rifiutato dall'arbitro, il quale si è precipitato in maniera repentina verso gli spogliatoi, temendo erroneamente ed assurdamente di poter essere aggredito.
- quanto all'ammenda, nega la reclamante che siano caduti in campo residui di fuochi d'artificio e petardi esplosi all'esterno dello stadio quando le due formazioni si accingevano a fare il loro ingresso in campo. Nega altresì che mancasse l'acqua calda nella doccia dello spogliatoio dell'arbitro, come verificato da un idraulico.

4.- Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo si fondano sulle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, ai sensi dell'art. 61 CGS, dai quali si evince in maniera inequivocabile in particolare la condotta offensiva e minacciosa dei due calciatori espulsi, Mavrici Francesco, n°9 e Sciotto Danilo, n°12, descritta in maniera molto precisa, con la trascrizione testuale delle frasi ingiuriose e minacciose profferite nei confronti dell'arbitro.

Non possono essere accolti i rilievi della reclamante che qualifica la condotta dei suoi tesserati come irrispettosa e/o inadeguata, così come non ha alcun pregio il tentativo di trovare una scusante invocando un eccesso di foga dovuto ad un arbitraggio *"inadeguato ed atto ad innervosire la partita"*, circostanza che non può mai essere invocata a discolora di un comportamento inappropriato di un tesserato.

Le medesime considerazioni valgono per il Sig. Sette Rosario, presidente del Rizziconi, e del Sig. Michele Laversa, dirigente nonché assistente di parte, la cui condotta è stata descritta in maniera puntuale negli atti di gara.

A parere di questa Corte, non può accogliersi la richiesta di prova testimoniale in quanto il referto arbitrale, nella pienezza della sua efficacia probatoria privilegiata, non contiene ambiguità o lacune sulle quali occorra fare luce attraverso le deposizioni testimoniali.

Quanto alla misura delle sanzioni, ritiene la Corte che possano essere parzialmente rimodulate, per essere proporzionate all'entità dei fatti effettivamente accertati.

P.Q.M.

riduce la squalifica nei confronti del calciatore Sig. Francesco MAVRICI a QUATTRO gare effettive;

riduce la squalifica nei confronti del calciatore Sig. Danilo SCIOTTO a QUATTRO gare effettive;

riduce l'inibizione nei confronti del Sig. Rosario SETTE fino al 15/4/2024;

riduce l'inibizione al dirigente, assistente arbitrale, Sig. Michele LAVERSA, fino all'1/4/2024;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 40 della società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore Sig. SPIZZIRRI Carlo per TRE gare effettive)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che nella gara del Campionato di Seconda Categoria disputata il 28/1/2024 tra la Società Pol. D. Audace Decollatura e la Società A.S.D. Marca Football Club, come da referto, al 27° del secondo tempo il calciatore Sig. Spizzirri Carlo della Società A.S.D. Marca Football Club veniva espulso per condotta violenta, perché *“A gioco fermo rispondeva alla violenza tirando uno schiaffo all'avversario colpendolo in pieno viso”*;
- che la Società A.S.D. Marca Football Club, con PEC in data 3/2/2024, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la squalifica del calciatore, con allegata distinta del contributo, nonché successivo reclamo a mezzo PEC del 3/2/2024, del seguente tenore: *“Con la presente si richiede l'annullamento della squalifica inflitta all'atleta Carlo Spizzirri, in quanto il nostro atleta ha tentato solo ed esclusivamente di divincolarsi dopo essere stato bloccato al collo dal calciatore avversario. Per cui non vi è stata nessuna reazione ma solo la necessità di liberarsi dallo stesso, Tutto ciò a gioco fermo”*;
- che a norma dell'art.49 comma 4 del CGS i ricorsi e i reclami devono essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori;
- che il reclamo è stato redatto come semplice messaggio PEC, privo di sottoscrizione e di riferimento all'estensore, che deve essere necessariamente un soggetto legittimato a rappresentare il ricorrente;
- che la trasmissione a mezzo PEC attesta la provenienza e la consegna del messaggio, ma non rispetta i requisiti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la validità giuridica del ricorso, che deve pertanto ritenersi inesistente, per vizio insanabile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 41 della società A.S.D. VAVALACI SIDERNO (Amatori)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 01.02.2024 (punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Calabria Amatori Vavalaci Siderno – Amatori Le Castella con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

1.- Con il provvedimento impugnato il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società A.S.D. Amatori Le Castella, irrogava alla Società A.S.D. Vavalaci Siderno la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Vavalaci Siderno – A.S.D. Amatori Le Castella del 28/12/2023 del Torneo Amatori, Coppa Calabria, per avere impiegato il calciatore Sig. Dario Cardinale, nato il 13/04/1993, che ha compiuto il 30° anno di età il 13/04/2023 e che non poteva essere tesserato nelle stagioni precedenti come riportato al punto H della sezione “Tesseramento Calciatori” del comunicato n° 2 del 4 settembre 2023.

Così motiva la delibera del Giudice di prime cure:

“Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D. Vavalaci Siderno al 30° minuto del secondo tempo di gioco ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro il calciatore n. 21 sig. CARDINALE Dario Arturo, nato il 13/04/1993, in sostituzione del calciatore n. 16 sig. PANETTA Bruno, nato il 27/08/1985.

*Rilevato che il Comitato Regionale Calabria, con il Comunicato Ufficiale n° 2 AMATORI del 4 settembre 2023 relativo alla COPPA CALABRIA AMATORI, in ordine al tesseramento dei calciatori ha disposto alla lettera h) “l'età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a 35 anni anagraficamente compiuti. E' ammessa la partecipazione di DUE calciatori fuoriquota *“fidelizzati” che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente compiuto il*

30° anno di età. E' consentito l'inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo" *Per fidelizzati si intende un calciatore già tesserato nella società nelle stagioni 2021/2022 e/o 2022/2023.

Ritenuto che con C.U. numero 8 del 2.11.2023 con il quale viene eliminato per gli Under il requisito della fidelizzazione pubblicato sul C.U. numero 1 AMATORI, è riferita esclusivamente al Campionato Amatori (non alla Coppa Amatori la cui attività è iniziata con la partecipazione del fidelizzato e pertanto così deve concludersi).

Preso atto che, da accertamenti disposti presso la competente Delegazione LND di Locri, il sig. Cardinale Dario Arturo nato il 13.04.1993 nella scorsa stagione sportiva 2022-23 non poteva pertanto partecipare alla "Coppa Amatori" in quanto non aveva compiuto il 30° anno d'età alla data di scadenza dei tesseramenti e, quindi non era utilizzabile neanche come calciatore fuori quota;

Considerato pertanto che la società A.S.D. Vavalaci Siderno ha violato quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione alla Coppa Calabria Amatori di cui al C.U. C.R. Calabria n. 2 Amatori del 4 settembre 2023;

Visto l'art. 10 del C.G.S.

DELIBERA

1) Accogliere il ricorso proposto dalla società A.S.D. Amatori Le Castella e infliggere alla società A.S.D. Vavalaci Siderno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

2) Disporre di accreditare alla società A.S.D. Amatori Le Castella il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato".

2.- Con ricorso trasmesso in data 3.2.2024, previo regolare preannuncio di reclamo con allegato contributo inviato in data 2.2.2024, e tutti regolarmente trasmessi anche alla controparte, la società ASD Vavalaci Siderno ha impugnato la delibera.

Con l'unico motivo, contesta la reclamante, la presunta assoluta inapplicabilità della norma prevista nel C.U. n.2 Amatori del 4/9/2023, al punto H, che prevede la partecipazione di calciatori che al momento della disputa della gara abbiano compiuto almeno il 30° anno di età e nel contempo siano da un anno fidelizzati.

La reclamante deduce che il calciatore aveva compiuto i 30 anni, ma non poteva essere fidelizzato perché nella stagione precedente non possedeva i requisiti anagrafici, non avendo ancora compiuto trent'anni.

Per cui, non potendo coesistere contestualmente i due requisiti, la reclamante chiede chiarimenti a questa Corte in merito all'istituto della fidelizzazione, che non può avvenire prima dei trent'anni.

3.- Ritiene la Corte adita:

Così la norma in oggetto, di cui al Comunicato Ufficiale n° 2 del 4 Settembre 2023 del CRC, per il torneo Coppa Calabria Amatori:

"h) l'età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a 35 anni anagraficamente compiuti. E' ammessa la partecipazione di DUE calciatori fuoriquota *"fidelizzati" che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente compiuto il 30° anno di età. E' consentito l'inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo. *Per fidelizzati si intende un calciatore già tesserato nella società nelle stagioni 2021/2022 e/o 2022/2023"

Secondo l'interpretazione letterale della norma devono condividersi le conclusioni adottate dal Giudice di prime cure, che ravvede la necessità della sussistenza del doppio requisito per i calciatori di età inferiore ai trentacinque anni, per poter assumere la qualità di fuori quota per la stagione 2023/2024 nella Coppa Calabria Amatori: avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere stati già tesserati per la società nelle stagioni 2021/2022 e/o 2022/2023.

Nella specie il calciatore Sig. Cardinale Dario, nato il 13.04.1993, come comunicato dalla competente Delegazione LND di Locri con PEC del 2.1.2024, non era tesserato nella precedente stagione sportiva 2022/2023, non potendo prendere parte alla "Coppa Amatori" come fuori quota in quanto non aveva ancora compiuto il 30° anno d'età alla data di scadenza dei tesseramenti.

Quindi, in mancanza del requisito della fidelizzazione, non poteva prendere parte alla gara, secondo quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione alla Coppa Calabria Amatori dal C.U. C.R. Calabria n. 2 Amatori del 4/9/2023.

Per tale motivo, deve essere confermata la decisione del Giudice di prime cure, non ravvisandosi alcuna contraddizione nella norma, giacché non è previsto che il fuoriquota tesserato sia da considerarsi fidelizzato dopo un anno solare di tesseramento, ma che egli sia tesserato nella precedente stagione sportiva.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 42 della società A.S.D. S.MAURO MARCHESATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore MALFEI Giuseppe Pio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che nella gara del Campionato di Prima Categoria disputata il 28/1/2024 tra la Società A.S.D. Rocca di Neto 1966 e la Società A.S.D. S. Mauro Marchesato al 13° del secondo tempo il calciatore Sig. Malfei Giuseppe Pio della Società A.S.D. S. Mauro Marchesato veniva espulso per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro;
- che con PEC in data 5/2/2024 la Società A.S.D. S. Mauro Marchesato ha trasmesso reclamo avverso la qualifica del calciatore, con allegata ricevuta di pagamento del contributo, ma non ha precedentemente trasmesso il preannuncio di reclamo previsto dall'art.76 C.G.S. comma 2, entro il termine di due giorni dalla decisione che si intende impugnare;
- che deve affermarsi la perentorietà di tale adempimento, a norma dell'art.44 comma 6 CGS, secondo cui *"tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori"*, per cui, la mancata proposizione del preannuncio deve ritenersi causa di inammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 220 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Midade Owusu DOKYI, e della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIDADE OWUSU DOKYI, calciatore richiedente il tesseramento per la G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Midade Owusuha Dokyi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Midade Owusu DOKYI, e dal Sig. Luigi Antonio Mazzea, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il sig. Midade Owusu DOKYI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.I.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina